



# COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Città Metropolitana di Torino  
Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 - P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010  
☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: [sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it](mailto:sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it)  
e mail: [info@comune.sancolombanobelmonte.to.it](mailto:info@comune.sancolombanobelmonte.to.it)  
[www.comune.sancolombanobelmonte.to.it](http://www.comune.sancolombanobelmonte.to.it)

Prot. 2669

## ORDINANZA

**n° 08/20 del 07.12.2020.**

**REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N°07 /2020 AVENTE PER OGGETTO: “CHIUSURA TEMPORANEA TRATTO DI VIA BORGONUOVO NEL COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE”**

## IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n° 07/20 del 13/11/2020 con la quale si procedeva alla chiusura temporanea di via Borgonuovo nel tratto che va dal numero civico 2 al numero civico 7 dalle ore 8,00 del giorno 16/11/2020 fino a fine lavori;

Dato atto che, a causa delle condizioni meteorologiche, i lavori sono stati sospesi e pertanto si ritiene opportuno riaprire al transito veicolare il suddetto tratto di viabilità sino a che gli stessi verranno ripresi;

Considerato che, comunque, al fine di garantire la sicurezza di chi transita lungo il suddetto tratto di viabilità occorre istituire un limite di velocità dei mezzi che vi transitano pari a 30 km/h.

Considerato pertanto di dover revocare la propria precedente ordinanza n°07/20 del 13/11/2020 dando atto che, con la ripresa dei lavori, verrà pubblicata nuova ordinanza atta a garantire sicurezza e incolumità pubblica;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

## ORDINA

La revoca della propria precedente ordinanza n°07/20 del 13/11/2020 dalle ore 12,00 del 07. dicembre 2020 e istituisce, dalla stessa data, un temporaneo limite massimo di velocità pari a 30 km/h nel tratto di via Borgonuovo che va dal numero civico 2 al numero civico 7

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data odierna secondo la modalità di cui alla L. 1034 del 06.12.1971, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data odierna,

## DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione dei Carabinieri di Cuorgnè: [stto131480@carabinieri.it](mailto:stto131480@carabinieri.it),
- Croce Rossa di Cuorgnè: [cl.cuorgne@cri.it](mailto:cl.cuorgne@cri.it)

## RENDE NOTO

- La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, on-line nonché sul sito istituzionale del Comune di San Colombano Belmonte;
- A norma dell'Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Sindaco in qualità di autorità locale di protezione civile e Ufficiale di Governo, il quale provvederà all'esecuzione di quanto sopra predisposto;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare la presente ordinanza.
- A norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte.

## AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di San Colombano Belmonte, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o ricorso

Il Sindaco  
(GALLETTO) Diego

